MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47, CONCERNENTE NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA, SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE

Art. 8

All'articolo 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato ed integrato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, e dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito nella legge 24 dicembre 1985, n. 780, e' aggiunto il seguente comma: "I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati".

Versione in vigore dal 28 marzo 1986, non più in vigore dal 28 maggio 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive
Estremi	Decreto-legge 28 marzo 1986, n. 76
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-alla-legge-28-febbraio-1985-n-47/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it